



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014

*modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e
n. 37 del 08/04/2016*

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 3 OGGETTO DEL TITOLO

Art. 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE E CASI DI ASSIMILAZIONE

Art. 7 ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 8 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 9 BASE IMPONIBILE

Art. 10 RISCOSSIONE DELL'IMU

TITOLO 3 - DISCIPLINA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 11 OGGETTO DEL TITOLO

Art. 12 PRESUPPOSTO E FINALITA'

Art. 13 SOGGETTI PASSIVI

Art. 14 BASE IMPONIBILE

Art. 15 ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 17 RISCOSSIONE DELLA TASI

TITOLO 4 - DISCIPLINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 18 OGGETTO DEL TITOLO

Art. 19 GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 20 APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 21	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
Art. 22	SOGGETTI PASSIVI
Art. 23	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
Art. 24	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Art. 25	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 26	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Art. 27	COSTO DI GESTIONE
Art. 28	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI
Art. 29	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI
Art. 30	PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TARI
Art. 31	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 32	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 33	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 34	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 35	SCUOLE STATALI
Art. 36	TARIFFA GIORNALIERA
Art. 37	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 38	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 39	RIDUZIONI PER IL RECUPERO
Art. 40	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 41	ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 42	CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 43	INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE
Art. 44	RISCOSSIONE
Art. 45	DISPOSIZIONI PER LE ANNUALITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEI RIFIUTI

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46	DICHIARAZIONE
Art. 47	DICHIARAZIONE TARI

Art. 48	RIMBORSI
Art. 49	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 50	ACCERTAMENTO E SANZIONI
Art. 51	DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI
Art. 52	CONTENZIOSO
Art. 53	RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Art. 55	NORMA DI RINVIO
Art. 56	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Lissone, così come istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (d'ora in avanti denominata anche IMU);
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili (d'ora in avanti denominata anche TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - b) nella tassa sui rifiuti (d'ora in avanti denominata anche TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della IUC in ogni sua componente il Comune di Lissone.

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 3 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Lissone dell'Imposta municipale propria (IMU) istituita in via sperimentale dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, e ulteriori norme in materia, quale componente della IUC.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. L'IMU trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6, ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo.

ART. 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

2. A decorrere dal 01/01/2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come individuate ai sensi di legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a)il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione

o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
ovvero

b)il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

c)il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d)il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e)il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

(articolo 4 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 5 DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini IMU, ferma restando la definizione di abitazione principale e pertinenze di cui al successivo articolo,

-per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione dell'IMU, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o utilizzabile;

-per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione da parte di ulteriori organi competenti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

-per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Rientrano tra gli immobili imponibili anche i piccoli appezzamenti e i terreni incolti.

ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE E CASI DI ASSIMILAZIONE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

2. L'abitazione principale può essere pertanto una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata a tal fine più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle unità immobiliari sarà destinata ad abitazione principale, con applicazione esclusivamente sulla stessa del relativo regime IMU, considerando le altre unità come abitazioni diverse da quella principale ed applicando su queste l'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (soggetto passivo), anche se in quota parte, dell'abitazione (destinata ed utilizzata dallo stesso come abitazione principale) sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ART 7 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia e

comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

5. La detrazione di cui al comma 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 8 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 9 BASE IMPONIBILE

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi di legge e tenuto conto di quanto indicato nel presente regolamento.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali, tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il comune si riserva di stabilire, con deliberazione di Giunta comunale, dei valori medi di riferimento delle aree fabbricabili, a seguito di apposito studio effettuato dal settore tecnico comunale, tenuto conto dei criteri indicati al precedente comma; i suddetti valori saranno resi pubblici con le modalità più idonee per la loro conoscenza e costituiranno il limite massimo alla potestà accertativa

dell'ufficio in caso di controllo sulle dichiarazioni e dei versamenti dell'Imposta municipale propria.

7. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate; la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica delle unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.

8. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

- fabbricati in corso di costruzione;
- fabbricati in corso di definizione;
- unità collabenti,

sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime ai sensi dei commi precedenti, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono, fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, esclusivamente i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli immobili in oggetto dovranno necessitare di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle normative di riferimento, e, nel contempo, risultare diroccati, pericolanti e fatiscenti. La possibilità di usufruire della riduzione d'imposta deve essere preceduta dalla comunicazione sopra prevista, da presentarsi prima della scadenza del versamento della rata di

saldo. Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, con conseguente applicazione dell'imposta per l'intero ammontare, in coincidenza con il venir meno delle condizioni sopra richiamate;

d) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23.

(articolo 9 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 10 RISCOSSIONE DELL'IMU

1. L'imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti

dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'importo versato in eccedenza da un contitolare sia identico a quello risultante mancante, in tal caso l'accertamento fiscale non verrà emesso previa formale rinuncia al rimborso delle somme versate in eccedenza.

8. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, per tutti gli immobili posseduti e indipendentemente dalla distinzione tra quota comunale e quota statale, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 11 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Lissone del tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituito dalla Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente della IUC.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. La TASI trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6 ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo.

ART. 12 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, la cui individuazione verrà effettuata in sede di approvazione della deliberazione annuale di determinazione delle aliquote TASI.

(articolo 12 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 13 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 12. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, in caso di pluralità di detentori il vincolo di solidarietà sussiste tra coloro che usano in comune le superfici detenute.

3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti con riferimento alla solidarietà passiva, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti relativi al versamento TASI:

a) con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso,
b) con riferimento ai detentori, salvo diversa dichiarazione da parte degli stessi rilevante ai fini di una formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli codetentori, la TASI è versata interamente dal soggetto intestatario della tassazione sui rifiuti o, in alternativa, dal titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile,
c) con riferimento al coniuge assegnatario, lo stesso effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 14 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli del titolo 2 del presente regolamento.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità e relativo obbligo dichiarativo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la

riduzione di cui al comma 3.

Art. 15 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al presente articolo il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti o in base al valore dell'immobile.

Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. In conformità al comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini Tasi, in aggiunta alle assimilazioni regolamentari, si applicano le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge ai fini dell'Imposta municipale propria come indicate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

(articolo 16 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015)

Art. 17 RISCOSSIONE DELLA TASI

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione, a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia.

6. Il numero delle rate e le scadenze di versamento possono essere stabiliti con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote.

7. Il versamento della TASI dovuta potrà essere effettuato mediante rateizzazione, da richiedere per importi annui dovuti superiori ad € 250,00 da parte dei soggetti come individuati dal comma 2 del successivo articolo 51 del presente regolamento, per un numero massimo di sei rate con scadenza mensile. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata. Trova applicazione il comma 6 del citato articolo 51.

8. La TASI dovuta potrà essere ridotta del 50% nei confronti dei soggetti che versano in situazione di "grave disagio socio-economico", i cui requisiti dovranno essere individuati con successivo atto da parte della Giunta Comunale nel quale verranno indicate le modalità ed i termini per il relativo beneficio.

(articolo 17 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015)

TITOLO 4 - DISCIPLINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 18 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Lissone della Tassa sui rifiuti, anche denominata TARI, istituita dalla Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente della IUC.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. La TARI trova disciplina anche negli altri titoli del presente regolamento, in particolare il titolo 1, il titolo 5 ed il titolo 6 ed in ogni altra disposizione degli altri titoli del presente regolamento per espresso richiamo.

ART. 19 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

ART. 20 APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il Comune di Lissone, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, riserva la gestione della TARI al soggetto gestore, approvando eventualmente una specifica convenzione dove verranno descritte le attività dallo stesso esercitate, ferma restando in capo al Comune la titolarità dell'entrata.

3. Ai fini del presente regolamento è individuato quale soggetto gestore, d'ora in avanti definito anche "Gestore o Ente gestore", il soggetto giuridico affidatario del servizio di igiene ambientale nella Città di Lissone.

4. Il Gestore continuerà le attività di gestione dei prelievi sui rifiuti applicati negli anni precedenti, secondo le relative discipline regolamentari e tenuto conto di quanto indicato nelle convenzioni sottoscritte.

(articolo 20 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 21 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e dei posti auto scoperti ad uso esclusivo di utenze domestiche;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso, detenzione o comunque occupazione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In ogni caso, con riferimento alle utenze non domestiche (attività economiche), la cessazione dell'attività, dichiarata presso gli enti competenti, non comporta l'esclusione dall'applicazione della tassa sui rifiuti in presenza di uno degli elementi indicati nei periodi precedenti, derivandone in tal caso, in base alla valutazione operata dal Gestore e/o dal Comune, la possibilità di passaggio nella categoria tariffaria denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

5. Nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

(articolo 21 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e, qualora gli occupanti appartenessero a famiglie anagrafiche diverse anche non residenti, tra coloro che occupano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

ART. 23 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente e totalmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta

gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 24 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 23.

ART. 25 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali di cui al punto precedente, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio delle attività produttive ed alle superfici di cui al periodo precedente, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze

di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi (rifiuti non assimilati o comunque non conferibili al servizio pubblico), ove risulti obiettivamente impossibile o difficile determinare o delimitare le superfici in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla TARI nella misura del 40%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero della tassa non versata, con applicazione delle sanzioni di legge.

(articolo 25 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015)

ART. 26 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai sensi del comma 648 del predetto articolo 1 della Legge 147/2013, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o scrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

2. Per la determinazione della superficie per il calcolo della tassa, si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata al netto dei muri perimetrali e per le aree scoperte alla superficie misurata all'interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione, nonché, in conformità al precedente articolo 21, le aree scoperte operative non rientranti nei casi di esclusione cui all'articolo 23, comma 1, lettera h).

5. Ai sensi del comma 646 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini della applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

(articolo 26 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015)

ART. 27 COSTO DI GESTIONE

1. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti e trasmessi dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Si applica altresì quanto indicato ai successivi commi.

3. Il Piano finanziario indica gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito a preventivo, per la parte eccedente rispetto a quella superiore al 10% della differenza calcolata.

5. Nel piano finanziario possono essere introdotti costi, strettamente connessi alla gestione del servizio, sostenuti dal Comune e dallo stesso preventivamente comunicati al gestore. In alternativa a quanto indicato ai punti precedenti, in sede di deliberazione di approvazione del piano finanziario o in sede di approvazione della deliberazione di determinazione delle tariffe, potranno essere determinati in via definitiva i costi da coprire mediante tariffa individuando una tariffa di riferimento data dalla sommatoria algebrica dei costi indicati nel Piano finanziario presentato dal soggetto gestore ed altre voci strettamente connesse alla gestione non comprese nello stesso Piano, quali ad esempio

gli scostamenti di gettito di cui al precedente comma 4, costi direttamente sostenuti dal Comune, agevolazioni, riduzioni e previsioni su recupero dell'evasione.

Art. 28 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e tenuto conto altresì di quanto indicato al comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario e della tariffa di riferimento, determinata in base a quanto indicato al precedente ed al presente articolo, con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 29 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto di quanto indicato nel presente titolo. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche mediante l'abbattimento dei costi imputati alle stesse.

5. In sede di ripartizione dei costi il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 come richiamato dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99.

6. La percentuale di attribuzione dei costi ed i criteri di ripartizione degli stessi vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 30. PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro le scadenze previste nel presente regolamento.

Art. 31 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 32 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:

a) domestiche di soggetti residenti: sono le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;

b) domestiche di soggetti non residenti: sono le unità abitative occupate esclusivamente da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune. Viene considerato, in deroga al punto precedente, un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:

a) in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;

b) in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero, da dichiarare ai sensi della precedente lettera

a);

c) in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile;

d) in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti e per gli alloggi detenuti esclusivamente dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli abitanti è determinato convenzionalmente considerando un numero minimo di occupanti pari a due, salvo diverso dato indicato in dichiarazione. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche per finalità diverse dell'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

5. Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche, il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.

6. Nel calcolo della parte fissa per le utenze domestiche relativa ai box, cantine e depositi pertinenziali delle abitazioni, utilizzate in modo esclusivo al servizio delle stesse, verrà applicato il coefficiente K_a , per un numero di abitanti determinato convenzionalmente in uno.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, con applicazione sia della tariffa fissa che di quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori e pertinenziali a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della TARI, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione e non sono conteggiate ai fini della determinazione della predetta quota variabile.

Art. 33 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, calcolata eventualmente anche considerando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 39,

comma 3, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 34 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicate nel D.P.R. 158/1999; sono fatte salve le classificazioni già effettuate per i singoli contribuenti ai fini dell'applicazione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

2. La categoria tariffaria per ogni attività di utenza non domestica è unica.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente. Il contribuente e l'ufficio al fine di classificare correttamente l'attività economica dovranno tenere conto dell'attività effettivamente e concretamente svolta sul territorio comunale, della nomenclatura indicata nel D.P.R. 158/1999 e, come ulteriore elemento di valutazione solo in caso di persistente dubbio sulla base dei precedenti criteri, della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Non assume rilevanza, ai fini della classificazione, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio, qualora l'attività effettivamente espletata rientri tra una di quelle indicate dal D.P.R. 158/1999 o qualora sia riconducibile ad una delle stesse, con riferimento alle categorie 16, 19 e da 22 a 29 delle tabelle allegate al D.P.R. citato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 35 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è portata in detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 36 TARIFFA GIORNALIERA

1. La Tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. La tariffa giornaliera si applica anche agli assegnatari di posteggio del mercato settimanale, in relazione ai giorni di occupazione convenzionalmente stabiliti in 52. Per le occupazioni di cui al presente comma la tariffa giornaliera è riscossa con le stesse modalità di quella annuale, in un numero massimo di due rate. In caso di cessazione nell'occupazione in corso d'anno la tariffa dovuta verrà determinata in base al rapporto proporzionale tra le settimane di occupazione rispetto alle 52 settimane previste.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento riferite alle attività economiche.

7. Sono esenti dal pagamento della TARI giornaliera:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- c) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, culturali e del volontariato;
- d) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, impalcature per edilizia, per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, o parti pericolanti di edifici di durata non superiore a 12 ore continuative;
- e) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non

superiore alle 12 ore continuative;

g) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio;

h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali e di partiti politici, liste civiche e movimenti che si svolgono in una giornata.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 37 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 38 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze, relativamente al conferimento a raccolta differenziata. L'individuazione e la quantificazione di tali benefici possono essere contenute in successivo provvedimento.

2. In particolare, per le utenze domestiche, sia dei soggetti residenti che dei non residenti, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico.

3. Lo sconto di cui al precedente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'Ente gestore. Le modalità di effettiva applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo vengono disciplinate con deliberazione di Giunta Comunale.

4. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni, da dichiarare, per quanto riguarda il punto a), in base alle modalità individuate con provvedimento di Giunta Comunale:

a) abitazioni con un unico occupante con età uguale o superiore ai 65 anni e con reddito complessivo non superiore a 13.000,00 Euro annui: riduzione del 20%;

b) abitazioni a disposizione, di cui all'articolo 32, comma 5: riduzione del 20%;

c) abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%.

(articolo 38 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015)

Art. 39. RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche che producano rifiuti assimilati agli urbani che vengano avviati al recupero la parte variabile della tariffa viene corrispondentemente ridotta nella misura del 30% in caso di recupero totale dei rifiuti prodotti o in misura proporzionale, in caso di recupero parziale degli stessi, tenuto conto della misura percentuale massima sopra individuata.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è così calcolata: prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero per il totale dei rifiuti assimilati prodotti dall'utenza, il risultato in termini percentuali viene applicato come abbattimento della tariffa variabile dovuta.

3. Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Il predetto termine del 31 marzo può essere prorogato ad altra data in sede di deliberazione annuale di determinazione delle tariffe Tari.

4. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione M.U.D. di cui alla legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di riferimento e, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

5. Per gli utenti che beneficiavano della medesima riduzione in applicazione della Tares e che hanno presentato la regolare dichiarazione a tal fine richiesta, la riduzione verrà applicata nell'anno 2014 in via presuntiva, fatto salvo l'obbligo di presentazione delle documentazioni di cui al presente articolo. Per gli utenti che non hanno presentato la dichiarazione relativa alla Tares 2013 ed hanno ugualmente beneficiato della relativa riduzione, con riferimento al 2014 potrà essere applicata la riduzione di cui al presente articolo a condizione che venga regolarizzata la posizione mediante presentazione della documentazione indicata nel regolamento Tares entro il 30/09/2014. Per tutte le altre tipologie di utenti la riduzione decorre dall'anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3.

6. In caso di insussistenza del diritto alla riduzione, la stessa sarà recuperata alla prima scadenza utile.

(articolo 39 modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

Art. 40 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 41 ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni oltre a quelle previste al comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, tali riduzioni possono essere disciplinate nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

2. Il Comune riconosce una riduzione del 20% della tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che:

a) rinunciano formalmente all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.

b) pur in possesso dei requisiti di legge, dichiarano di rinunciare all'installazione di apparecchi slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita in denaro;

c) che hanno aderito alla campagna "No slot", presentando negli anni precedenti la dichiarazione a tal fine prevista e che mantengono in essere i requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione in oggetto e che sono in regola con il versamento della Tares dovuta per il 2013 e della Tari dovuta a partire dal 2014.

La riduzione viene accordata a seguito presentazione d'istanza debitamente documentata secondo le modalità previste da apposito provvedimento di Giunta Comunale, e decorre in automatico dal 01 gennaio dell'anno di riferimento per gli utenti di cui alla lettera c) mentre per i contribuenti di cui alle lettere a) e b) la decorrenza sopra indicata si applica per dichiarazioni presentate entro la scadenza indicata nel provvedimento di Giunta di cui al presente capoverso.

Con apposita deliberazione la Giunta Comunale può modificare la percentuale di riduzione di cui al presente comma.

3. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale può stabilire riduzioni della Tassa sui rifiuti in favore di imprese ammesse e selezionate a bandi indetti da amministrazioni pubbliche, o con la partecipazione delle stesse, finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione. L'entità delle riduzioni e le modalità applicative verranno stabilite sempre dalla Giunta Comunale, per un importo massimo pari al 30% del tributo dovuto e per un periodo massimo dal sorgere del presupposto (decorrenza tassazione) fino a tutto il secondo anno successivo.

4. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

(articolo 41 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

Art. 42 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 60% della TARI annuale dovuta, fatto salvo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 40.

Art. 43 INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI, con oneri a carico del bilancio comunale, in favore di contribuenti assistiti dal settore Politiche sociali.

2. Le modalità d'individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo, potranno essere oggetto di atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 44 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la Tassa sui rifiuti dovuta, in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile e rilevato d'ufficio sul portale INI-PEC, inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate indicate nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe, con la quale saranno determinate anche le relative scadenze, in caso di mancata indicazione si applicano le rate e le scadenze di legge. Eventuali conguagli o sgravi di anni precedenti o dell'anno in corso potranno essere riscossi o liquidati anche in un'unica soluzione alla prima scadenza utile o secondo le modalità compatibili con l'organizzazione dell'attività di riscossione. Quanto indicato al periodo precedente è da riferirsi anche alle modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo dovuto.

2. La Tassa sui rifiuti è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altra modalità eventualmente indicata nella deliberazione di determinazione delle tariffe annuali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa sui rifiuti è dovuta, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata

entro sessanta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento di cui al successivo articolo 50, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. In sede di riscossione ordinaria della TARI potrà essere facilitato l'assolvimento dell'obbligo di pagamento mediante la concessione di dilazioni di pagamento o di rateizzazioni a seguito di richiesta da parte del contribuente, in un numero di rate massimo pari al doppio delle rate stabilite per l'annualità oggetto della domanda, con applicazione di interessi al tasso legale. Le condizioni di concessione della rateizzazione dovranno essere stabilite mediante apposita deliberazione d'indirizzo da parte della Giunta Comunale, la quale potrà anche stabilire un limite massimo in ragione percentuale sul totale dei pagamenti attesi.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia e non si applica alla tariffa di cui all'articolo 36.

Art. 45 DISPOSIZIONI PER LE ANNUALITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando ogni disciplina transitoria eventualmente già indicata nei precedenti articoli, visto in particolare quanto indicato all'articolo 20, in caso di gestione della tassa affidata all'Ente gestore, lo stesso eserciterà tutte le attività indicate nell'eventuale convenzione o disciplinare, le attività indicate nel presente regolamento, funzionali alla gestione del tributo e non di competenza del Comune o espressamente riservate allo stesso. In particolare l'Ente gestore provvederà all'accettazione delle dichiarazioni ed all'aiuto ai contribuenti, mediante uno specifico sportello di front-office.

2. Considerato che la TARI rappresenta un nuovo tributo, ferma restando la validità delle dichiarazioni già presentate negli anni precedenti, l'Ente gestore potrà effettuare richiesta di nuova dichiarazione ai soggetti di cui all'articolo 39, per l'applicazione del beneficio connesso come disciplinato ai fini della TARI, utilizzando un eventuale modello dichiarativo.

3. All'Ente gestore compete l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti nominando a tal fine un proprio funzionario, attività sottoposta ad eventuale indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione comunale, il Comune di Lissone in ogni caso, in qualità di soggetto attivo del prelievo, resta l'unico titolare della potestà accertativa.

4. Ferma restando la titolarità in capo al Comune, in qualità di soggetto attivo del prelievo, dei poteri di cui alla Legge 147/2013, in particolare articolo 1, commi 693 e 694, l'Ente gestore può:

-invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche da restituire debitamente sottoscritti;

-utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;

-utilizzare le banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete, previa richiesta agli stessi;

-in caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione dell'occupazione, quantificare la tariffa dovuta in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la detenzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

(articolo 45 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 46 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e relative componenti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU o ai fini dell'applicazione delle varie forme di prelievo sui rifiuti succedutesi negli anni, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli immobili, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti gli uffici potranno comunicare ai detentori i dati catastali degli immobili dagli stessi occupati nonché la relativa rendita, da utilizzare per la compilazione della dichiarazione e per l'effettuazione dei versamenti.

3. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo 47, le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti da cui deriva un incremento del tributo dovuto e fatto salvo il potere, con riferimento alle utenze che godono di agevolazioni o esenzioni, di richiedere la presentazione di una denuncia integrativa o di aggiornamento dei dati.

ART. 47 DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a TARI. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe comunale. In ogni caso il numero di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini del calcolo della TARI dovuta e, nel caso risultasse inferiore, il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.

3. In caso di occupazione dell'immobile da parte di famiglie anagrafiche distinte e/o da parte di soggetti non residenti anche in aggiunta alla famiglia anagrafica residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo o i coobbligati devono dichiarare l'effettivo numero di occupanti e ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della TARI.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 46, successivo all'avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Al fine di emettere i provvedimenti connessi all'acquisizione delle dichiarazioni in un tempo ragionevole, gli uffici inviteranno i contribuenti alla presentazione delle dichiarazioni entro il termine di novanta giorni, da indicarsi anche nella relativa modulistica, fatto salvo il diritto alla presentazione entro la scadenza di legge come riportata all'articolo 46.

7. Ai fini dell'applicazione della tassa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento se comunicate entro il termine di cui all'articolo 46 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tassa.

8. Se non comunicate entro il termine di cui all'articolo 46 del presente regolamento gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della variazione se detta variazione comporta un decremento della tassa dovuta e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione se detta variazione comporta un incremento della tassa dovuta.

9. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dà diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tassa a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione se la comunicazione avviene entro i termini di regolamento.

10. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tassa decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.

11. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:

-quando l'utente che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

-in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio già effettuata.

12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a)per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b)per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c)l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d)la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e)la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f)la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

13. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a)i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);

b)i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c)l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n.158/1999;

d)la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e)la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

14. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, al Gestore in caso di affidamento della gestione come indicato al precedente articolo 20, può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o mediante posta elettronica, negli ultimi due casi in formato pdf. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

15. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto

invito.

(articolo 47 modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/06/2015 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 08/04/2016)

ART. 48 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento con riferimento alle singole componenti della IUC.

ART. 49 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo gli atti di accertamento e l'apposizione del visto di esecutività sugli eventuali ruoli per la riscossione coattiva, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 50 ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Nei casi in cui a seguito dell'attività di controllo dell'ufficio venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, ed in tutti i casi previsti per legge, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, in ogni sua componente, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 45 ed al comma 2 dell'articolo 49, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati in misura pari al tasso legale annuo vigente decorrenti dalla data di esigibilità del tributo.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Si richiama altresì il comma 646 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

9. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.

10. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

12. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità ritenute idonee dal punto di vista organizzativo.

13. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218.

14. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di legge in materia, tra cui l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 51 DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI

1. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per importi superiori ad € 250,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione al funzionario responsabile su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Lissone.

2. Le condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" verranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno d'imposta precedente e dalla situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.

3. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per diciotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00.

4. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili di pari importo, secondo un piano predisposto dal funzionario responsabile e trasmesso al contribuente, comprensivo di interessi legali.

5. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso nonché in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate di almeno due rate, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene come indicate nell'accertamento.

6. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di approvare un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri d'individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", da applicare secondo quanto indicato ai precedenti commi.

ART. 52 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 53 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

ART. 55 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 56 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014, data da cui entrano in vigore.

2. Le norme del regolamento IUC e le norme di legge nello stesso richiamate si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto o che contenga discipline comunque previste nel regolamento IUC.

3. Sono abrogati dal primo gennaio 2014 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta salva la loro applicazione per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle annualità in cui risultavano vigenti, compresa l'attività di accertamento e rimborso delle annualità pregresse, entro i termini di legge.

ALLEGATO - CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

Composizione Nuclei
Nuclei con componenti 1
Componenti 2
Componenti 3
Componenti 4
Componenti 5
Componenti 6 o più

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA' ECONOMICHE) CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

ATTIVITA'
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 Cinematografi e Teatri
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi
05 Stabilimenti balneari
06 Esposizioni, autosaloni
07 Alberghi con ristorante
08 Alberghi senza ristorante
09 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed Istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 36 regolamento IUC)
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività Industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie amburgherie
24 Bar, Caffè, Pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 36 regolamento IUC)
30 Discoteche, Night club

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 19.06.2014, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 11.07.2014, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17.07.2014 all'1.08.2014 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lo stesso è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 18.06.2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 20.07.2015, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2015 all'11.08.2015, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento è stato ulteriormente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 08.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 in data 09.05.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.05.2016 al 31.05.2016, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Li 1 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Umberto Sodano

IL SINDACO

Concettina Monguzzi